



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese
Sportello Unico Attività Produttive
c.a. Gualtiero Zabeo
suap@fcc.veneto.it

e p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione Generale per la Promozione
della qualità agroalimentare
Via XX settembre, 20
00187 ROMA

Oggetto: *quesito in materia di applicabilità ai produttori agricoli dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail con la quale codesta Federazione di comuni chiede un parere in merito all'attività di vendita al dettaglio esercitata dai produttori agricoli sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio.

In particolare, fermo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ossia che *"per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*, stante altresì quanto disposto proprio dal citato articolo 28, ossia che *"Il Comune sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate ..."* e stante, infine, quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere c) e d), che esclude i produttori agricoli dal rispetto del decreto legislativo n. 114 del 1998, chiede se anche l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli rientri nella procedura di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.



In via preliminare, evidenzia che la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, prevede che le autorizzazioni rilasciate ai fini dell'accesso o esercizio di attività di servizi sono da intendersi, di norma, di durata illimitata e valide per tutto il territorio nazionale. La limitazione della durata e del numero delle autorizzazioni, nonché le restrizioni in merito al territorio in cui sono valide, possono essere giustificate esclusivamente da ragioni tecniche o correlate alla scarsità di risorse naturali, o da motivi imperativi di interesse generale (cfr. Considerando 62 della medesima Direttiva)

E' chiara, pertanto, la necessità di ricorrere a procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, nonché la necessità, al fine di una adeguata tutela della concorrenza, di una durata limitata delle autorizzazioni (cfr. articolo 12 della medesima Direttiva poi trasfuso nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

Con particolare riferimento al settore del commercio sulle aree pubbliche, data la particolare natura delle aree in questione, la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e tenuto conto degli interessi pubblici da garantire (tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, sicurezza pubblica e tutela del consumatore), l'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, ha previsto che *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"*.

In attuazione della specifica previsione di cui al citato articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, la quale ha stabilito le disposizioni transitorie, nonché i criteri da applicare con riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche, da effettuarsi nel 2017.

Quanto previsto dal citato articolo 70 e dalla citata Intesa, ad avviso della scrivente, è applicabile anche ai produttori agricoli che operano sulle aree pubbliche con posteggio dato in concessione.

Fermo, infatti, quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia la non applicabilità in via generale del decreto in discorso ai produttori agricoli, occorre richiamare l'articolo 30, comma 4, stesso decreto legislativo, il quale dispone che *"La disciplina di cui al (...) titolo (X del decreto che reca la disciplina relativa al commercio sulle aree pubbliche n.d.r.) non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle*



aree pubbliche la vendita dei propri prodotti (...), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi (...)".

Ciò significa che ove i produttori agricoli intendano operare tramite posteggi su area pubblica, i medesimi devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti che intendono svolgere l'attività di vendita con la medesima modalità.

Quanto sopra è confermato dal disposto dell'articolo 28, comma 15, del già citato decreto legislativo n. 114, il quale dispone che il comune, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 28, comma 13, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività *"nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti"*, disponendo pertanto la necessità di un criterio selettivo anche in tale ultimo caso.

Per completezza di informazione si richiama il disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ossia che *"Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche (...) la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita"*, per effetto del quale l'esercizio del commercio su area pubblica previa concessione del posteggio nel caso dei produttori agricoli è soggetto all'istituto della comunicazione.

La presente nota ed il relativo quesito sono inviati anche al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il quale è pregato di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

